

ALLEGATO A

ALLEGATO Delib. C.C.

n. 3 del 19.01.2017

Regolamento comunale relativo al rilascio del contrassegno di parcheggio e delle concessioni di spazi sosta personalizzati per invalidi sul territorio comunale (art. 381 D.P.R. 16 dicembre 1992, n.495)

Art. 1

Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento disciplina il rilascio del contrassegno di parcheggio e delle concessioni di spazi di sosta personalizzati per invalidi che dimorano stabilmente nel Comune di Cecina o che abbiano specifiche esigenze correlate all'attività lavorativa, svolta in modo continuativo, sul territorio comunale.

Capo I - Rilascio contrassegno invalidi

Art. 2

Domanda di rilascio del contrassegno di parcheggio

1. Per il rilascio del primo contrassegno di sosta per invalidi, gli aventi diritto dovranno presentare apposita domanda, in carta semplice (esente da bollo ai sensi della Legge 23/12/2000, n. 388, art. 33, comma 4, lett. c) al Comando di Polizia Municipale con la seguente documentazione:
 - a) Certificazione della Commissione medica che attesti la permanenza delle condizioni di capacità di deambulazione sensibilmente ridotta o di cecità totale.
 - b) Due fotografie formato tessera del titolare.
 - c) Fotocopia di un documento di riconoscimento valido
 - d) Copia della patente speciale di guida (se munito di patente).
 - e) Copia del libretto di circolazione del veicolo speciale (se munito di patente).
2. Per capacità di "deambulazione impedita o sensibilmente ridotta" s'intende la capacità residua di deambulazione che necessita il supporto di ausili e/o persona accompagnatrice o l'impossibilità di camminare o spostarsi in modo autonomo.
3. Il contrassegno ha validità di cinque anni e per il rinnovo sarà sufficiente la presentazione di certificazione medica, anche del semplice medico curante, che confermi il persistere delle condizioni sanitarie che hanno dato luogo al rilascio.

Art. 3

Istituzione spazi sosta per disabili non personalizzati

1. L'amministrazione comunale sulla base di valutazioni di ordine demografico, della intensità del traffico e delle strutture pubbliche e sanitarie presenti sul territorio, previo parere della apposita commissione prevista dall'art. 7 del presente regolamento, provvede all'istituzione di stalli di sosta per disabili sia di propria iniziativa che su istanza di terzi, singoli cittadini e associazioni.

2. L'amministrazione potrà altresì, istituire spazi di sosta per disabili a limitazione oraria, con sosta consentita non inferiore ad 1 (una) ora, in prossimità di uffici-pubblici e/o sanitari ed attività commerciali maggiormente frequentate.
3. Detti ultimi non dovranno essere conteggiati tra quelli previsti per Legge, ovvero uno ogni cinquanta o frazione.
4. Le limitazioni di sosta orarie dovranno essere riportate in modo ben visibile sulla segnaletica verticale e avranno validità solamente durante gli orari di servizio delle attività a supporto delle quali sono stati istituiti.
5. Nei confronti di coloro che non osservano il regolare utilizzo degli stalli di cui ai commi 2 e 4 del presente articolo viene applicata una sanzione amministrativa da €. 25,00 a €. 500,00 per violazione ai regolamenti comunali.

Art. 4

Utilizzo del contrassegno

1. Il contrassegno è un documento strettamente personale.
2. Deve essere conservato con diligenza e sostituito gratuitamente dalla Amministrazione comunale in caso di danneggiamento che ne alteri la leggibilità o le caratteristiche.
3. Nel caso di smarrimento il titolare dovrà presentare apposita denuncia scritta presso una autorità di Polizia al fine di ottenere un duplicato.
4. Il contrassegno dovrà essere utilizzato in modo corretto esclusivamente dal titolare, *unitamente ad un documento valido d'identità*, e non potrà in nessun caso essere ceduto a terzi, né duplicato.
5. L'accompagnatore del disabile non potrà fruire del contrassegno, in assenza del titolare.
6. Il titolare del contrassegno può utilizzare gli stalli di sosta a pagamento, a titolo gratuito, solo nel caso in cui i parcheggi riservati ai disabili siti nelle vicinanze, risultino occupati.
7. Il contrassegno consente:
 - di parcheggiare (sosta)
 - negli appositi spazi riservati nei parcheggi pubblici, ad eccezione degli stalli di parcheggio personalizzati (cioè riservati al veicolo al servizio di un singolo titolare di contrassegno disabili);
 - nelle aree di parcheggio a tempo determinato, senza limitazioni di orario e senza esposizione del disco orario, ove previsto (art. 188, c. 3, CdS);
 - nei parcheggi a pagamento (delimitati dalle cosiddette strisce blu), gratuitamente, quando gli spazi riservati risultino già occupati;
 - nelle zone a traffico limitato (Ztl) o nelle zone a sosta limitata (Zsl), senza limiti di orario, quando è autorizzato l'accesso anche a una sola categoria di veicoli adibiti a servizi di trasporto e pubblica utilità (art. 11 D.P.R. 503/1996);
 - nelle zone a traffico controllato (Ztc) (art. 11 D.P.R. 503/1996); o nelle aree pedonali urbane (Apu), quando è autorizzato l'accesso anche a una sola categoria di veicoli adibiti a servizi di trasporto e pubblica utilità (art. 11 D.P.R. 503/1996);
 - in caso di blocco, sospensione o limitazione della circolazione per motivi di sicurezza pubblica, di pubblico interesse e per esigenze di carattere militare oppure quando siano previsti obblighi e divieti, temporanei o permanenti, anti-inquinamento, come le domeniche ecologiche o la circolazione per targhe alterne (artt. 188 CdS e 381 Regolamento di esecuzione del CdS, art. 11 D.P.R. 503/1996);
 - nelle zone di divieto o limitazione di sosta, purché il parcheggio non costituisca intralcio alla circolazione.

8. Il contrassegno disabili non autorizza alla sosta nei luoghi dove le principali norme di comportamento lo vietano, vale a dire dove reca intralcio o pericolo per la circolazione.
- Non è quindi consentita nei seguenti casi:
 - dove vige il divieto di sosta con rimozione forzata;
 - dove vige il divieto di fermata;
 - in corrispondenza di: passo carrabile, attraversamenti pedonali e ciclabili, ponti, dossi, cavalcavia, strettoie, passaggi a livello, gallerie, segnaletica verticale occultandone la vista, aree di fermata bus, corsie di scorrimento dei mezzi di trasporto pubblico;
 - in corrispondenza o in prossimità delle intersezioni;
 - in seconda fila, sui marciapiedi, sulle piste ciclabili, contro il senso di marcia;
 - nelle aree riservate ai mezzi di soccorso e di polizia;
 - negli spazi per i mezzi pubblici o nelle aree riservate al carico / scarico delle merci;
 - negli spazi di parcheggio personalizzati (ad personam) cioè riservati a un singolo titolare di concessione con apposita segnaletica che riporta il numero dell'autorizzazione;
 - nelle zone a traffico limitato (Ztl), quando non è autorizzato l'accesso anche a una sola categoria di veicoli adibiti a servizi di trasporto e pubblica utilità;
 - nelle aree pedonali urbane (Apu), quando non è autorizzato l'accesso anche ad una sola categoria di veicoli adibiti a servizi di trasporto e pubblica utilità
9. Ogni utilizzo improprio verrà perseguito con sanzione amministrativa a norma di legge e con il ritiro del contrassegno qualora venga utilizzato non dal titolare.

Art. 5

Furto e smarrimento del contrassegno

1. In caso di furto o smarrimento il titolare o chi ne fa le veci dovrà presentare formale denuncia alla autorità di pubblica sicurezza.
2. Per il rilascio del duplicato a seguito di furto o smarrimento del documento dovrà essere presentata domanda in carta semplice con allegate due fotografie formato tessera, copia della denuncia, numero del precedente contrassegno.

Art. 6

Decadenza del contrassegno.

1. La validità del contrassegno decade non appena siano venute meno le condizioni necessarie per il rilascio.
2. In caso di morte del titolare, gli eredi sono tenuti alla restituzione immediata del contrassegno all'Ufficio che lo ha rilasciato ed a comunicare l'eventuale utilizzo di un parcheggio per disabili personalizzato su strada pubblica, al fine di programmarne la dismissione.
3. Il decesso dei titolari dei contrassegni invalidi deve essere accertato, attraverso periodici controlli, tramite l'ufficio Anagrafe che dovrà darne comunicazione al Comando di Polizia Municipale per le procedure di eventuale ritiro ed annullamento.
4. Analogamente in caso di cambio di residenza il titolare è tenuto a darne comunicazione tempestiva agli uffici preposti, specialmente nel caso che abbia fruito di un parcheggio personalizzato su strada pubblica.

Art. 7

Commissione consultiva per esame delle richieste ed esigenze delle persone disabili

1. Con nomina del Sindaco è costituita una commissione consultiva per la gestione degli spazi di sosta per disabili che curerà tra l'altro l'esame delle pratiche relative all'istituzione degli spazi sosta per disabili di cui all'art. 8 del presente regolamento.
2. La commissione avrà i seguenti compiti:
 - valutare le richieste di istituzione spazio sosta entrando nel merito, nel rispetto della privacy, delle situazioni obiettive di difficoltà personali e familiari, chiedendo anche ulteriori chiarimenti e integrazioni della documentazione al fine di procedere alla istituzione di eventuali ulteriori altri spazi di sosta, anche personalizzati, in prossimità dell'abitazione del richiedente
 - valutare qualsiasi situazione critica e/o complessa e proporre le eventuali soluzioni
 - valutare, modificare e proporre interventi sugli elaborati mappali di distribuzione degli spazi di sosta nel Comune, al fine di offrire la possibilità di sosta più rispondente alle necessità delle persone con disabilità
3. La commissione è così composta:
 - Sindaco o suo delegato
 - Dirigente del Settore Semplificazione Amministrativa Decoro del patrimonio o suo delegato
 - Comandante del Corpo di Polizia Municipale o suo delegato
 - Due membri nominati dalle associazioni a livello comunale di Cittadini disabili in loro rappresentanza
4. La commissione si riunisce tempestivamente per valutare le richieste di istituzione di spazi di sosta e ogni qualvolta ci sia la richiesta di almeno tre dei suoi componenti.

Capo II Concessione spazi di sosta personalizzati

Art. 8

Istituzione spazi sosta per disabili personalizzati Concessionari

1. Lo spazio sosta può essere concesso a coloro che contemporaneamente:
 - a) siano titolari di un "contrassegno invalidi" rilasciato a norma dell'art. 381 D.P.R. 495/1992, comma 2;
 - b) non abbiano disponibilità di uno spazio di sosta fruibile in area privata;
 - c) presentino particolari condizioni di invalidità (rif. Comma 5 dell'Art. 381 D.P.R. 495/1992);
 - d) abbiano necessità di recarsi con continuità in prossimità dallo spazio sosta richiesto in quanto dimorano abitualmente o per motivi di lavoro;
2. Tutte le condizioni di cui sopra devono essere presenti e documentate al momento della richiesta.

Art. 9

Iter procedurale e tempi per il rilascio della concessione di stallo personalizzato

1. Competente dell'istruttoria e del rilascio è L'U.O.A. Polizia Municipale dell'Amministrazione nell'ambito della propria struttura organizzativa.
2. L'istruttoria sarà composta dalle seguenti fasi:

- attività di sportello con ricezione delle istanze, anche telematiche, con la documentazione a corredo;
- esame della documentazione;
- verifica tecnica con sopralluogo sulla fattibilità della realizzazione dello stallo di sosta;
- conclusione del procedimento entro 30 giorni dalla presentazione dell'istanza con diniego motivato o concessione dello spazio sosta invalidi personalizzato;
- creazione dello spazio sosta mediante apposizione di specifica segnaletica orizzontale e verticale entro 15 giorni dalla conclusione del procedimento.

Art. 10

Modalità di richiesta per il rilascio della concessione

1. Il richiedente dovrà produrre la seguente documentazione:
 - a) istanza redatta in carta semplice o su apposita modulistica all'uopo approntata, indirizzata al Sindaco, in cui il dichiarante dovrà precisare, oltre alle proprie generalità, di non possedere un garage idoneo, né posto macchina o la disponibilità di uno spazio di sosta in area privata;
 - b) fotocopia del contrassegno invalidi con validità illimitata (permanente);
 - c) fotocopia del libretto di circolazione dell'auto di proprietà del richiedente o di un parente di 1° o 2° grado o affine di 1° grado;
 - d) documentazione sanitaria attestante espressamente l'invalidità di cui al comma 5 dell'Art. 381 D.P.R. 495/1992 e s.m.i., rilasciata dall'ufficio medico-legale dell'Azienda Sanitaria Locale di appartenenza;
 - e) documentazione con cui si dimostri la necessità di recarsi con continuità in prossimità dello spazio sosta richiesto in quanto dimora o luogo di lavoro abituale (es. autocertificazione residenza, contratto di affitto, contratto di lavoro). La mancanza anche di un solo documento sopra elencato comporterà l'impossibilità di dare avvio al procedimento amministrativo

Art. 11

Limiti al rilascio

1. Nell'ambito del territorio del Comune di Cecina potrà essere concesso un solo spazio sosta assegnato per ogni titolare di contrassegno invalidi che ne farà richiesta, in possesso dei requisiti specifici previsti all'art. 8 del presente Regolamento.

Art. 12

Oneri per la realizzazione e manutenzione degli spazi sosta personalizzati per invalidi

1. La spesa per la realizzazione e la manutenzione del parcheggio è sostenuta interamente dall'Amministrazione Comunale nell'ambito delle risorse disponibili per l'apposizione e la manutenzione della segnaletica.

Art. 13

Modifica della concessione

1. In caso di variazione della residenza del concessionario all'interno del comune di Cecina, dovrà essere presentata apposita istanza all'ufficio preposto per il trasferimento dello spazio di sosta.
2. L'ufficio verificherà, a seguito di sopralluogo, la fattibilità del progetto.
4. In caso negativo ne sarà, comunque, data comunicazione scritta agli interessati.

Art. 14

Revoca della concessione

1. La Concessione sarà revocata, nei seguenti casi:
 - a) Decesso dell'intestatario;
 - b) Trasferimento della residenza in altro comune;
 - c) Ricovero permanente dell'intestatario in struttura di lungodegenza o struttura assistenziale sociale o sociosanitaria di tipo residenziale
 - d) Perdita di uno dei requisiti di cui alle lettere b) e d) dell'art. 8 del presente Regolamento.
2. Nel caso in cui si verifichi uno o più dei casi sopra descritti, il titolare della concessione (o curatore/tutore o erede dello stesso) ha l'obbligo d'inviare, entro 20 giorni dall'evento, apposita comunicazione scritta al competente ufficio comunale (Polizia Municipale).
3. L'ufficio preposto di cui all'art. 9 (Polizia Municipale) provvederà alla revoca della Concessione.

Art. 15

Adempimenti a carico degli uffici preposti

1. Gli uffici preposti al rilascio dei contrassegni dovranno provvedere alla creazione di apposita banca dati, aggiornata costantemente e, per i controlli che si rendano di volta in volta necessari, metterla a disposizione immediata delle Autorità di vigilanza.
2. Il Settore Semplificazione amministrativa e Decoro Urbano dovrà provvedere alla redazione di apposita cartografia tematica per la tenuta del catasto storico dei parcheggi esistenti e per la gestione delle variazioni successive.

